



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative

Disposizioni operative per la gestione dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti Disposizioni definiscono l'impianto regionale per la gestione dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le relative indicazioni operative, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), al fine di assicurare coerenza con il quadro normativo nazionale e garantire trasparenza e tracciabilità.
2. Le schede di qualificazione (standard formativi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro rientrano nel "Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ)", nell'ambito del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art. 21, della L.R. n. 30/2015, e costituiscono il riferimento unitario dell'offerta formativa dei percorsi formativi previsti dall'Allegato A, Parte II, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) in Regione Basilicata.
3. I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riferiti alle schede di qualificazione (standard formativi) di cui al precedente comma sono resi disponibili nell'ambito di una sezione speciale del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale della Regione Basilicata (CUR), di cui alla DGR n. 1019/2014 e ss.mm.ii., quale strumento di gestione, pubblicità e tracciabilità dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 2
(Ufficio regionale competente)

1. L'Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata è individuato quale "Ufficio regionale competente" per l'attuazione delle presenti Disposizioni.

Art. 3
(Soggetti erogatori)

1. I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono erogati dagli Organismi accreditati alla Formazione professionale (F), ai sensi della DGR n. 167/2023, e alle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto sarà previsto dall'Accordo attuativo dell'art. 6, del D.L. n. 159/2025.
2. Nelle more dell'adozione dell'Accordo attuativo di cui al precedente comma, tutti gli altri soggetti previsti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), ivi compresi quelli istituzionali e quelli riconosciuti su base normativa (Organismi paritetici, Fondi Interprofessionali, Associazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori e loro emanazioni), operano secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale vigente.

Art. 4
(Istituzione Sezione speciale del CUR)

1. Con le presenti Disposizioni è istituita la Sezione speciale del CUR denominata “Formazione salute e sicurezza sul lavoro”, finalizzata all’offerta formativa dei percorsi formativi previsti dall’Allegato A, Parte II, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).
2. L’iscrizione nella Sezione speciale del singolo percorso e la sua contestuale pubblicazione sul portale www.cur.regione.basilicata.it sono effettuate dal soggetto erogatore utilizzando l’apposita procedura online per il tramite del sistema informativo di Centrale Bandi della Regione Basilicata.
3. La procedura di cui al precedente comma prevede che il soggetto erogatore selezioni lo standard formativo di riferimento presente online e, contestualmente, dichiari l’impegno ad erogare le attività formative in conformità alla normativa vigente e allo standard formativo selezionato, nonché a rispettare gli obblighi organizzativi e gestionali previsti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), con particolare riferimento alla tenuta e conservazione della documentazione.
4. I percorsi inseriti nella Sezione speciale del CUR corrispondono alle schede di qualificazione (standard formativi) di cui al precedente art. 1, comma 2, pertanto, non è prevista alcuna attività di progettazione da parte del soggetto erogatore, né di ammissibilità e valutazione da parte della Regione Basilicata.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono attuate in deroga a quanto previsto dagli artt. 2, comma 3, 5, 6, 7, 8 e 12, dell’Allegato, alla DGR n. 1019/2014 e ss.mm.ii., in osservanza di quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).

Art. 5
(Adempimenti amministrativi)

1. I percorsi inseriti nella Sezione speciale del CUR sono realizzati attraverso una o più edizioni corsuali attivate dai soggetti erogatori, secondo le procedure di seguito descritte.
2. L’attivazione dei percorsi inseriti nella Sezione speciale del CUR non prevede una procedura di autorizzazione preventiva della singola edizione corsuale da parte dell’Ufficio regionale competente.
3. Ai fini della tracciabilità dell’offerta formativa, sono previste esclusivamente:
 - a) una procedura per l’avvio dell’edizione corsuale, che consiste nella trasmissione di un’apposita comunicazione all’Ufficio regionale competente, a un indirizzo PEC dedicato, contenente:

- i. dati del percorso, come pubblicato nella Sezione speciale del CUR, e numero edizione corsuale;
 - ii. data di inizio e sede di svolgimento delle attività;
 - iii. elenco dei partecipanti iscritti;
 - iv. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di conformità allo standard formativo e all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), nonché della veridicità dei dati trasmessi;
 - b) una procedura per la conclusione dell'edizione corsuale, con trasmissione degli esiti, che consiste nella trasmissione di un'apposita comunicazione all'Ufficio regionale competente, a un indirizzo PEC dedicato, contenente:
 - i. dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: di svolgimento delle attività in conformità allo standard formativo e all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), nonché in coerenza con quanto dichiarato in sede di avvio; di avvenuta verifica finale dell'apprendimento nel rispetto di quanto previsto da detto Accordo; del rilascio delle attestazioni ai partecipanti che hanno concluso positivamente l'edizione corsuale, utilizzando il template predisposto dall'Ufficio regionale competente; di veridicità dei dati trasmessi; di impegno a conservare la documentazione relativa al percorso nel rispetto di quanto previsto da detto Accordo;
 - ii. elenco dei partecipanti a cui è stata rilasciata l'attestazione.
4. Tutta la modulistica di cui al presente articolo è resa disponibile in un'apposita sezione del portale www.cur.regione.basilicata.it.

Art. 6

(Mantenimento dell'offerta formativa nella Sezione speciale del CUR)

1. Il periodo di permanenza di un percorso nella Sezione speciale del CUR è di 24 mesi dalla data di iscrizione, al termine dei quali, il percorso viene automaticamente posto off-line. Successivamente, il soggetto erogatore dovrà ripetere la procedura di cui al precedente art. 4.
2. La permanenza di un percorso nella Sezione speciale del CUR è, in ogni caso, subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti per l'erogazione della formazione di cui al precedente art. 3.

Art. 7

(Aggiornamenti)

1. Per i corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rimanda alla

disciplina contenuta nell'Allegato A, Parte III, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR). Tali attività non sono oggetto di standardizzazione nell'ambito del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ)", di cui al precedente art. 1, comma 2. Per la realizzazione di dette attività, in ogni caso, i soggetti erogatori devono rispettare quanto previsto al precedente art. 5, utilizzando la modulistica di riferimento.

Art. 8 (Controlli)

1. L'Ufficio regionale competente può effettuare, nei limiti delle proprie esigenze organizzative, attività di controllo amministrativo sui soggetti erogatori, a campione e in loco, ove del caso, finalizzata a verificare, anche con riferimento alle dichiarazioni rese, il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di accreditamento e gestione delle attività formative.
2. Restano ferme le competenze degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 9 (Tutela della privacy)

1. I dati conferiti in esecuzione delle presenti Disposizioni saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche da società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale essi vengono comunicati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10 (Norme transitorie e finali)

1. Nelle more del completamento delle attività di aggiornamento del sistema informativo dell'accreditamento e della definizione dell'Accordo attuativo dell'art. 6, del D.L. n. 159/2025:
 - a. gli Organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 167/2023, possono effettuare la richiesta di estensione dell'accreditamento alle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove del caso, dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver maturato un'esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rif: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, Allegato A, Parte I, Par. 1.2) mediante la trasmissione di un'apposita richiesta, all'Ufficio regionale competente, all'indirizzo: accreditamento@pec.regione.basilicata.it, il cui modello verrà messo a disposizione nella sezione "Normativa e modulistica"

del portale <https://accreditamento.regione.basilicata.it>;

- b. gli Organismi che si accreditano ex novo dovranno seguire la normale procedura di accreditamento di cui alla DGR n. 167/2023 e, contestualmente, effettuare la richiesta di estensione nelle modalità indicate nella lettera a).
2. Nelle more del completamento della informatizzazione dei processi del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e del CUR, i soggetti erogatori possono erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché conformi a quanto previsto dall'Allegato A, Parte II, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), in coerenza con le schede di qualificazione (standard formativi) regionali. L'attivazione delle attività formative avviene, in ogni caso, secondo le modalità previste dal precedente art. 5. Successivamente, al completamento delle procedure informatizzate, i soggetti erogatori dovranno procedere a iscrivere i percorsi secondo la procedura indicata nel precedente art. 4.
3. Nelle more della definizione del template di attestazione da parte dell'Ufficio regionale competente, i soggetti erogatori rilasciano attestati conformi a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).
4. Le fasi transitorie di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno carattere temporaneo e sono finalizzate a garantire la continuità dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).
5. L'Ufficio regionale competente cura: l'aggiornamento dei sistemi informativi regionali e dei portali del sistema regionale degli standard, dell'accreditamento e del CUR; l'implementazione delle procedure informatizzate; la definizione della modulistica di riferimento e degli strumenti di supporto alla gestione dei corsi e delle fasi transitorie; la definizione del template dell'attestazione finale da rilasciare in esito alle attività formative, in coerenza con quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) e con la DGR n. 1324/2018; nonché tutti i successivi adempimenti conseguenti all'approvazione delle presenti Disposizioni.
6. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni, si rimanda all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).
7. Le presenti Disposizioni entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.